



COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 29/12/2022 – delibera numero 46

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2023 - APPROVAZIONE.
--

L'anno **(2022)**, il mese di **Dicembre**, il giorno **ventinove**, si è adunato il Consiglio*, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede **Fabio Molari – Sindaco**

Assiste il **Segretario Comunale** **Manuela Lucia Mei**

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
MOLARI FABIO	P	ZOFFOLI DAVIDE	P
PEDRELLI ENRICO MARIA	P	BIONDI RUBEN	A
POLLINI VINCENZO	P	ZOFFOLI LORIS	P
VIGNALI GIOVANNI	A	FAEDI AUGUSTA	P
CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL	P	FABBRI LISA	P
FAEDI SIMONA	P		

Presenti: n. 9 - Assenti: n. 2

*La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi degli artt. 28 bis e sgg. del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: PEDRELLI ENRICO MARIA, ZOFFOLI DAVIDE, FAEDI AUGUSTA

Sono presenti gli Assessori: RUSCELLI MAURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 giugno 2020);

- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione dell'apposito decreto di cui al citato comma 756;
- ad oggi il decreto di cui al comma 756, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, non risulta ancora adottato;

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale 29 maggio 2020, n. 16 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'IMU, in vigore fino a tutto l'anno 2022:

- **0,76 per cento aliquota ordinaria da applicare alle fattispecie di immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019;**
- **1,06 per cento per:**
aree edificabili;
- **0,86 per cento per:**
terreni agricoli;
- **0,6 per cento per:**
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;
- **1,06 per cento per:**
unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, diverse dall'abitazione principale;

- **0,76 per cento per:**

unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, diversa da A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;

- **0,86 per cento per:**

altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali A/10 e C/1;

- **0,96 per cento per:**

altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5;

- **0,90 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei D/5** (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,14 per cento di spettanza del Comune);

- **1,06 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/5** (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,30 per cento di spettanza del Comune);

- **0,25 per cento per:**

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- **0,1 per cento per:**

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2023, tenendo conto degli equilibri di bilancio, come di seguito riportato:

- **1,06 per cento aliquota ordinaria** da applicare alle fattispecie di immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019;

- **1,06 per cento per:**

aree edificabili;

- **1,06 per cento per:**

terreni agricoli;

- **0,6 per cento per:**

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;

- **0,76 per cento per:**

unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, diversa da A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;

- **0,86 per cento per:**

altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali A/10 e C/1;

- **0,96 per cento per:**

altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5;

- **1,06 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,30 per cento di spettanza del Comune);

- **0,1 per cento per:**

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che prevedono, specificatamente per l'imposta di cui al presente atto, che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*;

PRESO ATTO ALTRESI' che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, all'art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2023-2025;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico e Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs. n.267/2000;

Udita la discussione come di seguito riportata:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e passa la parola al dott. Stefano Severi.

STEFANO SEVERI: Come già presentato in sede di presentazione del bilancio, con questa delibera andiamo a modificare le aliquote IMU dall'anno 2023 in particolare la variazione delle aliquote riguarda i terreni agricoli che dallo 0,86 passa all'1,06 e per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso produttivo categoria catastale D passano all'1,06. Per questa categoria D già le banche avevano l'1,06 quindi vengono parificati tutti gli immobili di categoria D con esclusione dei D10, cioè i beni strumentali all'agricoltura. Le altre aliquote vengono confermate.

Il Sindaco visto che nessun consigliere ha richiesto la parola, pone ai voti la proposta di delibera

La votazione espressa per appello nominale registra il seguente esito:

SI	MOLARI FABIO
SI	PEDRELLI ENRICO MARIA
SI	POLLINI VINCENZO
//	VIGNALI GIOVANNI
SI	CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL
SI	ZOFFOLI DAVIDE
//	BIONDI RUBEN
SI	ZOFFOLI LORIS
CONTR	FAEDI AUGUSTA
CONTR	FABBRI LISA

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI: **N. 6 (Fabio Molari, Enrico Maria Pedrelli, Vincenzo Pollini, Segundo Manuel Caguana Pinguil, Davide Zoffoli, Loris Zoffoli)**

CONTRARI: **N. 3 (Augusta Faedi, Lisa Fabbri, Simona Faedi)**

D E L I B E R A

1. **DI FISSARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023:

- **1,06 per cento aliquota ordinaria da applicare alle fattispecie di immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019;**
- **1,06 per cento per:**
aree edificabili;
- **1,06 per cento per:**
terreni agricoli;
- **0,6 per cento per:**
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;
 - **0,76 per cento per:**
unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, diversa da A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- **0,86 per cento per:**
altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali A/10 e C/1;
- **0,96 per cento per:**
altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5;

- **1,06 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,30 per cento di spettanza del Comune);

•0,1 per cento per:

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

- 2. DI STABILIRE** che per beneficiare dell'aliquota dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso abitativo per il caso sopra esposto di uso gratuito a parenti di primo grado, occorre presentare apposita autocertificazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. L'autocertificazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni IMU regolarmente prodotte negli anni precedenti, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra autocertificazione;
- 3. DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere

La votazione espressa per appello nominale registra il seguente esito:

SI	MOLARI FABIO
SI	PEDRELLI ENRICO MARIA
SI	POLLINI VINCENZO
//	VIGNALI GIOVANNI
SI	CAGUANA PINGUIL SEGUNDO MANUEL

SI	ZOFFOLI DAVIDE
//	BIONDI RUBEN
SI	ZOFFOLI LORIS
CONTR	FAEDI AUGUSTA
CONTR	FABBRI LISA
CONTR	FAEDI SIMONA

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI: N. 6 (Fabio Molari, Enrico Maria Pedrelli, Vincenzo Pollini, Segundo Manuel Caguana Pinguil, Davide Zoffoli, Loris Zoffoli)

CONTRARI: N. 3 (Augusta Faedi, Lisa Fabbri, Simona Faedi)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Fabio Molari

Il Segretario Comunale
Manuela Lucia Mei



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA n. 45 / 2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2023 -
APPROVAZIONE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49 D.LVO n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Montiano, 14/12/2022

Il Dirigente del Settore
SEVERI STEFANO



COMUNE DI MONTIANO

PROPOSTA n. 45 / 2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2023 -
APPROVAZIONE

SETTORE RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Tipo	Esercizio	Capitolo	Importo	Numero

Montiano, 14/12/2022

Il Responsabile
Stefano Severi



COMUNE DI MONTIANO

DELIBERA n. 46 / 29/12/2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2023 -
APPROVAZIONE.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI MONTIANO il giorno 12/01/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, dal 12/01/2023 al 27/01/2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art. 134, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 29/12/2022 .

Montiano, 12/01/2023

Il Funzionario Incaricato
PERSANO MICHELA